

STATUTO

GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAMBUCA DI SICILIA AG VIA
ENRICO BERLINGUER 01/I

Numero REA: AG - 135410

Codice fiscale: 01966510842

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** al Repert. N.34780/7896

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita una società cooperativa a capitale variabile con scopo mutualistico, con la denominazione di **"GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art.2 - La società ha sede in Sambuca di Sicilia.

L'Organo amministrativo può, oltre che stabilire nell'ambito del Comune l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi amministrative, se diverse dalla sede legale, fissare anche unità locali, filiali, uffici e sedi di rappresentanza in ogni parte del territorio regionale, nazionale o all'estero.

Art.3 - La Cooperativa ha la durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art.4 - La Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

In particolare la Cooperativa si prefigge di inserire al lavoro "persone svantaggiate" che hanno subito processi di istituzionalizzazione o in carico ai servizi socio-

sanitari, così come previsto dall'art.1 comma B "Disciplina delle Cooperative Sociali" legge 381\91, attraverso lo svolgimento di attività diverse quali ad esempio le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi; all'uopo la società si impegna a far sì che almeno il trenta per cento della propria forza lavoro sia formata da soggetti svantaggiati.

In particolare la cooperativa potrà:

- costruire, acquistare, prendere in affitto e gestire stabilimenti, impianti, macchinari, attrezzature, mezzi strumentali interessanti l'attività produttiva e gestionale dei partecipanti;
- acquistare e vendere ai soci e non soci mangimi, fertilizzanti, sementi, anticrittogamici ed altri prodotti agricoli lavorati e semilavorati, nonché tutti gli altri generi occorrenti all'agricoltura, in proprio e come commissionario;
- acquistare, gestire, assumere in affitto od in qualsiasi altra forma e comunque acquisire terreni incolti o malcoltivati per coltivarli sia a conduzione unita che a conduzione divisa tra i propri soci;
- acquisire, gestire, o prendere in affitto impianti e/o strutture da Enti pubblici (Regione, Province, Comuni, ecc.) per il raggiungimento dello scopo sociale;
- realizzare l'attività agricola, l'acquisto, la

gestione, la conduzione dei terreni, la creazione di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro sottoprodotti, l'esercizio di qualsiasi industria agraria;

- procedere alla trasformazione e valorizzazione produttiva di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Regioni o di terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dell'Ente di Sviluppo Agricolo, di altri Enti pubblici o di Istituti sottoposti alla vigilanza della Regione Siciliana o dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e che a tal fine li concedano anche in deroga alle vigenti leggi;

- realizzare lavori agricoli a favore di terzi con i propri mezzi;

- realizzare lavori di manutenzione del verde pubblico o privato;

- promuovere il miglioramento produttivo della terra mediante il perfezionamento dei processi colturali, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali, aggiornando e facendo aggiornare i propri associati giovani presso corsi specifici di formazione professionale nel settore agricolo-turistico;

- acquistare, prendere in affitto o in qualsiasi altra

forma fabbricati rurali per ristrutturarli e adibirli all'attività agricolo-turistica;

- salvaguardare l'ambiente, il territorio ed agire in ogni modo per la difesa del suolo nel quadro di specifici programmi per le zone a prevalente indirizzo agricolo-turistico;

- salvaguardare e tutelare il patrimonio boschivo, fonte non irrilevante di flusso turistico;

- fornire servizi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, di raccolta e riciclaggio di rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo di rifiuti;

- fornire servizi di manutenzione di strade rurali, pubbliche e/o private;

- promuovere la conoscenza ed il recupero del patrimonio di storia, costume, tradizione, arte e folklore della propria terra sia autonomamente che con la collaborazione delle Istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte;

- promuovere ogni e qualsiasi attività di incremento del flusso turistico in funzione anche della propaganda e commercializzazione dei beni sociali prodotti.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute

necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociale e chiedere tutte le agevolazioni contributive previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti ed emanande.

TITOLO III

SOCI

Art.5 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti ad entrambi i sessi nonché persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali. Possono essere soci anche le persone giuridiche le cui attività risultino collegate e/o comunque funzionali a

quelle della cooperativa.

E' consentita la ammissione di soci tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Al momento dell'adesione, il socio instaura con la cooperativa un rapporto di natura associativa da cui derivano i diritti e i doveri previsti dalla legge.

Art.6 - Chi intende diventare socio della cooperativa deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione in cui sia specificato:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e numero di codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art.4 e/o i requisiti professionali posseduti;

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;

d) che è a conoscenza delle norme di legge e di Statuto che si impegna ad osservare così come si impegna ad osservare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.

Ove la richiesta provenga da persona giuridica la domanda dovrà essere corredata da copia della

deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazioni degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Possono essere istituiti i soci sovventori cioè persone fisiche o giuridiche che intendano apportare capitali, senza limiti, mediante sottoscrizione di azioni nominative non trasferibili.

Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustreranno le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.7 - Il nuovo ammesso deve versare oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; altresì, il nuovo socio deve versare l'eventuale soprapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art.8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

Ove la legge o lo statuto non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può, dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e/o abbia perduto i requisiti per la ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi o cerchi di danneggiare moralmente e materialmente la società e/o fomenti disordini e dissidi fra i soci;
- c) svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
- d) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi causa o motivo.

Nei casi sub d) ed e) il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se lo statuto lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora lo statuto non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art.10 - Nel caso di decesso del socio, il rapporto sociale potrà continuare con quello degli eredi o legatari della quota sociale del de cuius che abbia i requisiti per l'ammissione e la cui domanda sia accolta dal Consiglio di amministrazione; altresì, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo quanto statuito dall'art.2535 cod. civile.

Art.11 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi per questi ultimi applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della

quota versata e ai dividendi eventualmente maturati
previa presentazione di apposita domanda. Diversamente
le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi o
legatari del socio defunto saranno devolute alla riserva
ordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi risponderanno
per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione
sono avvenute verso la cooperativa e per il pagamento
delle quote non versate. Se entro un anno dallo
scioglimento del rapporto associativo si manifesta
l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato
verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono
responsabili gli eredi e i legatari del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art.12 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un
numero illimitato di quote sociali del valore nominale
ciascuna non inferiore ad euro 51,65 (cinquantuno
virgola sessantacinque) né superiore al limite massimo
stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli
avanzi di gestione di cui all'art.15 e con le quote

sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa e ammessi dalla legge;

f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, costituito ai sensi dell'art.4 della legge 59/92 e successive modifiche ed integrazioni, accogliente il capitale dei soci sovventori e dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa.

Art.13 - Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art.14 - Le quote sociali sempre nominative non possono

essere cedute, né sottoposte a pegno e a vincolo senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata; alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'art.2530 cod. civile.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e secondo le disposizioni di legge. In particolare il Consiglio dovrà curare la redazione della relazione richiesta dall'art.2 comma 1) della legge 31.1.1992 n.59.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 20% (venti per cento) a riserva legale indivisibile qualunque sia l'ammontare accantonato;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento), al netto delle riserve obbligatorie, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) nel rispetto di quanto previsto dall'art.2545/quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei punti a) e b) può essere diretta alla remunerazione del capitale sociale versato mediante distribuzione di dividendi mai in misura superiore al limite stabilito dalla legge affinché la cooperativa possa godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura stabiliti dalla legge. Tale limite non si applica alle azioni dei soci sovventori e per le azioni di partecipazione cooperativa.

d) una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;

e) la quota di utili che non venga distribuita ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata a fini mutualistici ai sensi dell'art.2545/quater cod. civile.

L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali dividendi ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e accreditati per ciascuno di essi in conto nuove quote sociali.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante l'esistenza della società.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove

azioni, in deroga a quanto previsto dall'art.2525 cod. civile, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Art.16 - L'assemblea può stabilire la istituzione di fondi di finanziamento con il ricorso all'istituto dei prestiti dei soci. In tal caso non possono essere superati i limiti di cui all'art.10 della legge 31.1.1992 n.59.

L'assemblea può, inoltre, emettere azioni di partecipazione cooperativa nei modi e limiti stabiliti dall'art.5 della legge 31.1.1992 n.59.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art.17 - Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, ove nominato;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Art.18 - Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e relativi allegati o, entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze lo

richiedano. Deve, altresì, essere convocata per il rinnovo delle cariche sociali, per la determinazione dell'eventuale compenso ad Amministratori e Sindaci e per la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione dei regolamenti interni.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono di competenza della assemblea convocata in seduta straordinaria le delibere relative alle modificazioni statutarie e la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

Art.19 - Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare inoltre l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile al fine del miglior andamento della gestione sociale. Dovrà farlo quando ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci; nel caso il Consiglio non vi provveda dovrà provvedervi il Collegio Sindacale ove nominato.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da inviare

con lettera raccomandata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Art.20 - Le assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. L'assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L'assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, le deliberazioni dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società.

Art.21 - Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque siano il numero ed il valore delle quote sociali da lui possedute. Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un numero maggiore di voti fino ad un massimo di cinque. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non potranno in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le modalità di votazione saranno stabilite dalla assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati. La elezione delle cariche sociali potrà avvenire anche per acclamazione.

I soci cooperatori che per qualsiasi motivo non possono intervenire alla assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio purché non amministratore né sindaco mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri quattro soci.

Le persone giuridiche sono rappresentate all'assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro

amministratore munito di mandato scritto.

Art.22 - L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal vicepresidente o da altro socio cooperatore designato dalla assemblea. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea anche fra non soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. La nomina del segretario verbalizzante non è necessaria nell'assemblea straordinaria.

Art.23 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dall'assemblea che ne determina il numero. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Possono essere eletti amministratori anche i soci sovventori ma a condizione che la maggioranza del consiglio sia composta da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili nei limiti previsti dalla legge e - salva diversa determinazione della assemblea - sono dispensati dal prestare cauzione.

I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un vicepresidente. Nel caso venisse a mancare un amministratore il Consiglio nominerà il sostituto che durerà in carica fino alla prossima

assemblea.

Gli amministratori, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, non hanno diritto a retribuzione. L'assemblea può stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, qualora ne ricorrano le condizioni, documentano la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod. civile nella nota integrativa, evidenziando contabilmente i parametri contabili di cui al successivo art.2513 cod. civile.

Art.24 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e in casi di urgenza a mezzo di telegramma in modo che amministratori e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima. Le riunioni si reputano validamente convocate quando vi intervengano la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di persone o affari per cui taluni componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale abbiano un interesse diretto. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può quindi deliberare in conformità con la legge o lo statuto sociale, su tutti gli atti e le operazioni sociali sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati alla assemblea ed ha ogni facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono compiti in particolare del Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio annuale con il relativo conto economico e le relazioni allo stesso secondo le disposizioni di legge;
- c) formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione della assemblea;

d) stipulare gli atti ed i contratti necessari allo svolgimento della attività sociale;

e) concedere, postergare o cancellare ipoteche;

f) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e sostenerla in giudizio avanti a qualsiasi magistratura;

g) conferire procure, sia generali che speciali, anche a non soci;

h) assumere il personale della cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare la adesione della cooperativa ad organismi federativi e consortili;

l) deliberare circa la ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dal consiglio stesso. Il consiglio può inoltre nominare un Direttore e istituire comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi.

Art.26 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può, quindi, compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.

Può rilasciare quietanze liberatorie ad enti pubblici e privati e istituti di credito, può rilasciare procure per la assistenza o la rappresentanza legale della cooperativa avanti ad organi giudiziari ed amministrativi e in qualsiasi grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal consiglio.

Art.27 - La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 cod. civile, nonché quando la società emette strumenti non partecipativi. Il Collegio Sindacale, se nominato od ove previsto per legge, si compone di tre membri effettivi di cui uno presidente e due supplenti eletti, anche fra non soci, nominati dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora la assemblea stabilisca che i sindaci debbono essere remunerati, il compenso deve essere fissato prima della nomina e per tutta la durata della carica.

Art.28 - Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, deve vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto ed accertare la

regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi verbale che sarà inserito nell'apposito libro sul quale devono essere iscritte anche le risultanze degli accertamenti effettuati individualmente. Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza assoluta ed il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, circa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, così come disposto dall'art.2 legge 59/92 di cui all'art.2545 cod. civile.

I sindaci, qualora ne ricorrono le condizioni, documentano la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod. civile nella nota integrativa, evidenziando contabilmente i parametri contabili di cui al successivo art.2513 cod. civile.

Art.29 - Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Sono compiti della assemblea:

- a) la nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) l'approvazione delle deliberazioni della assemblea che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune e in particolare deve esprimere, annualmente, un parere motivato sullo stato di attuazione del programma pluriennale finalizzato allo sviluppo ed all'ammodernamento della cooperativa.

La prima riunione della assemblea è convocata dagli amministratori della società, quelle successive dal rappresentante comune, convocazione che è obbligatoria quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.30 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Art.31 - In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinando

i poteri. Tutto il patrimonio residuo della liquidazione esclusi il capitale versato ed i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.32 - Per quanto non è regolato nello statuto, si applicano le disposizioni di legge sulle società a responsabilità limitata e sulle società cooperative sociali rette dai principi della mutualità prevalente di cui al codice civile, di cui al Dec. Lgs 17 gennaio 2003 n.6 e di cui alle altre leggi speciali.

Firmato: Aiuto Giuliano n.q. - dr Francesco Raso Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Esente da Bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.642, Tabella Allegato B, Art.19.

Registrato a Sciacca il 08.06.2005 con numero in corso di attribuzione.